Prot. n. AOODRCA/RU/9427 Napoli, 03/09/2015

Ai Dirigenti

delle istituzioni scolastiche

di ogni ordine e grado

e p.c. Ai Dirigenti

degli Ambiti Territoriali

Alle OO.SS.

Comparto Scuola e Area V

LORO SEDI

**OGGETTO: Esoneri e semiesoneri dal servizio dei collaboratori del dirigente scolastico.**

Come è noto, la legge di stabilità 2015, all'articolo 1, comma 329, dispone l'abrogazione dell' articolo 459 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297/1994 relativo all'esonero e al semiesonero dal servizio per uno tra i collaboratori del dirigente scolastico (cosiddetto "Vicario"). La norma espressamente prevede la decorrenza dal 1 settembre 2015 *"in considerazione dell'attuazione dell'organico dell'autonomia, funzionale all'attività didattica ed educativa nelle istituzioni scolastiche ed educative"*.

Tuttavia, la definitiva approvazione della legge ha permesso l'attuazione, entro l'avvio dell'anno scolastico, solo delle prime due fasi - A e B - del piano assunzionale straordinario, mentre l'ultima fase del piano stesso - fase C (relativa all'organico del potenziamento) - potrà concludersi, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 107/2015, solo dopo l'acquisizione del fabbisogno dell'ampliamento dell'offerta formativa da parte delle scuole.

Nelle more di tali operazioni, le SS.LL. – come indicato nella nota prot.n. AOODPIT/1875 del 03/09/2015 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - potranno effettuare le nomine in oggetto e le relative sostituzioni, sino al completamento della fase C relativa al suddetto piano straordinario di assunzioni, e secondo le disposizioni del citato art. 459 del T.U. e successive modifiche ovvero:

* per la scuola dell'infanzia e primaria (solo l'esonero) quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi;
* per le scuole di I grado, istituti comprensivi, istituti di secondo grado e istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione, l'esonero quando si tratti di istituti o scuole con almeno cinquantacinque classi, o il semi esonero quando si tratti di istituti o scuole con almeno quaranta classi.

Si ricorda che tali posti, da subito attivabili, saranno compresi nel fabbisogno dell'organico dell' autonomia che verrà successivamente assegnato.

IL DIRETTORE GENERALE

F/to Luisa Franzese